

L U I G I
PER GRAZIA DI DIO E
ARCIVESCOVO METROPOLITA
CAMPAGNA



MORETTI
DELLA SEDE APOSTOLICA
DI SALERNO
ACERNO

Statuto diocesano per le Pie volontà e Pie Fondazioni

Le Pie volontà e le Pie Fondazioni, da secoli, rappresentano modalità eminenti di partecipazione alla realizzazione dei fini spirituali della Chiesa, la quale ha sempre approvato e incoraggiato i fedeli a disporre dei propri beni in favore di cause pie, particolarmente con lo scopo di far celebrare Sante Messe in suffragio dei defunti o per conseguire opere di pietà, di apostolato o di carità.

L'attuale normativa canonica ha confermato tale tradizione, garantendola con una peculiare normativa e demandando agli Ordinari la facoltà di emanare norme a precisazione ed integrazione della legislazione universale.

Pertanto,

- dichiarata abrogata ogni precedente disposizione o consuetudine in materia finora vigente nell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno;

- visti i cann. 1299-1310 *C.I.C.* e il n. 155 della *Istruzione in materia amministrativa* della Conferenza Episcopale Italiana, promulgata il 1 settembre 2005;

- ottenuto il parere positivo del Consiglio Affari Economici in data 5 aprile 2016,

DECRETO

quanto segue

Art. 1 - Ogni fedele ha il diritto di devolvere i propri beni o somme di denaro a una persona giuridica pubblica (diocesi, parrocchie, seminario, museo diocesano, ecc.), per la realizzazione di opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale che temporale, con o senza oneri (ad es. celebrazione di Sante Messe o altri atti o opere di culto, di carità, ecc.) a norma del can. 1299 o di promuovere la costituzione di fondazioni pie a norma del can.1303 §1°- 2°.

Art. 2 - Ogni legato in favore di persone giuridiche pubbliche si ritiene validamente accettato dalle medesime solo previa licenza dell'Ordinario, data in forma scritta (can. 1304 §1).

./.

LUIGI
PER GRAZIA DI DIO E
ARCIVESCOVO METROPOLITA
CAMPAGNA



MORETTI
DELLA SEDE APOSTOLICA
DI SALERNO
ACERNO

Art. 3 - Il legato potrà essere costituito solo in *diuturnum tempus*, determinabile nella misura massima di anni trenta, a meno che l'Ordinario non disponga diversamente, anche in ragione dell'entità e delle condizioni poste dal donante e fatta salva la possibilità per il fondatore di determinare una durata inferiore ai trenta anni.

Non sono più ammessi legati perpetui (can. 1303 §1). Per quelli già in essere alla data di promulgazione del presente Decreto, si provvederà *ad normam iuris* nei singoli casi.

Art. 4 - Le fondazioni dipendenti da legati devono avere forma scritta (can. 1306 §1) e saranno conservate in Curia presso l'Ufficio amministrativo diocesano (can. 1306 §2). Una copia dell'atto di fondazione dovrà essere consegnata all'Ente beneficiario.

Il testo dovrà indicare chiaramente il capitale - che dovrà essere sufficiente all'adempimento degli oneri -, gli oneri, nonché la persona fisica o giuridica o istituzione ecclesiale alla quale devolvere il capitale del legato eventualmente residuo al momento della sua estinzione. Nel caso in cui il fondatore non abbia espressamente manifestato una volontà diversa, trascorso il tempo, i beni saranno devoluti a norma del can. 1303 § 2 C.J.C. Dopo la legittima fondazione, il capitale non potrà essere ritirato dai fondatori o dagli eredi.

Art. 5 - Nel caso di legati per la celebrazione di Sante Messe, se non viene stabilito diversamente nell'atto di fondazione, la misura dell'offerta per ogni singola celebrazione sarà pari all'offerta *pro Missa* stabilita dalla Conferenza Episcopale Campana.

Il legato dura finché può garantire un reddito che consenta l'adempimento degli oneri, fatta salva l'integrazione del capitale o la riduzione degli oneri. Al momento dell'estinzione del legato trentennale o di durata inferiore gli interessati potranno procedere alla fondazione di un nuovo legato utilizzando anche il capitale rimasto.

Nel caso che il reddito di un legato diventasse insufficiente per l'adempimento dell'onere, consistente, per i legati di Sante Messe, nella celebrazione almeno di una Santa Messa annua, l'Amministratore della persona giuridica è tenuto ad invitare il fondatore o gli interessati ad integrare il capitale del legato fino alla somma minima necessaria per la fondazione. Qualora il fondatore o gli interessati non fossero reperibili o rifiutassero l'integrazione, l'Amministratore si potrà rivolgere all'Arcivescovo, tramite l'Ufficio amministrativo, perché si provveda alla riduzione degli oneri, a norma del can. 1308 §3.

Art. 6 - La somma minima necessaria per la fondazione di un legato verrà periodicamente definita dall'Ordinario. Il presente Decreto la stabilisce in Euro 1.000,00.

Art.7 - Il denaro o i beni mobili, assegnati a titolo di dote, dovranno essere depositati presso l'Ufficio amministrativo diocesano contestualmente alla sottoscrizione del modulo di fondazione e del rilascio della licenza da parte dell'Ordinario (can. 1305).

Quando il legato viene costituito con il versamento di una somma di danaro questa verrà utilmente investita dall'Economo Diocesano, sentito il parere del Consiglio Affari Economici Diocesano.

./.

LUIGI
PER GRAZIA DI DIO E
ARCIVESCOVO METROPOLITA
CAMPAGNA



MORETTI
DELLA SEDE APOSTOLICA
DI SALERNO
ACERNO

Art.8 - Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Ufficio amministrativo provvederà a bonificare all'Ente beneficiario gli interessi maturati nell'anno precedente, per l'assolvimento degli oneri previsti dal legato. L'assolvimento ha inizio dall'anno successivo a quello di costituzione del legato.

Art.9 - Quando le finalità del legato sono molteplici e non sono del tutto precisate nell'atto di fondazione, l'assolvimento dell'onere di Sante Messe avrà priorità sulle altre finalità.

Art.10 - Gli oneri dei legati validamente accettati devono essere scrupolosamente adempiuti (can. 1300); pertanto, a norma del can. 1307 § 1 e 2 e della Delibera CEI n. 6, del 23 dicembre 1983, si rediga una tabella degli oneri derivanti dalle pie fondazioni e si curi che la Persona Giuridica tenga il Registro dei Legati dove annotare ogni anno i singoli oneri e il loro adempimento nonché, eventualmente, gli estremi del decreto che trasferiscono il Legato all'Ordinario.

Art.11 - Entro la fine di ogni anno l'Ufficio amministrativo darà comunicazione ad ogni Parrocchia o Persona Giuridica di quali Legati andranno a scadenza entro la fine dell'anno in corso. La Parrocchia o la Persona Giuridica dovranno annotare la scadenza del Legato e la relativa cessazione dell'obbligo di celebrazione sul Registro dei Legati e ne daranno comunicazione all'interessato o agli eredi. Il capitale di fondazione sarà devoluto all'Ente indicato nella tavola di Fondazione e non potrà essere usato per fondare un nuovo Legato.

Art. 12 - Per gli oneri delle fondazioni anteriori alla data in vigore del presente decreto che non disporranno del capitale minimo, rappresentato, per i legati di Sante Messe, da quello occorrente per la celebrazione di almeno una Santa Messa annua, l'Amministratore della persona giuridica affiderà la Fondazione all'Arcivescovo, sempre tramite l'Ufficio amministrativo, restando completamente sollevato dagli oneri. Qualora l'integrazione fosse effettuata, il legato si trasforma da perpetuo a trentennale e la sua durata riprende a decorrere dalla data di integrazione.

Salerno, dal Palazzo Arcivescovile, 22 dicembre 2017

Reg. Decr. 75/2017

sac. Natale Scarpitta
Sac. Natale Scarpitta
Cancelliere Arcivescovile



+ Luigi Moretti
✠ LUIGI MORETTI
Arcivescovo Metropolita